



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

"GUGLIELMO MARCONI"

PATERNÒ - RAGALNA

Via Virgilio 3 - 95047 P A T E R N Ò (CT) Tel. 095/622682



Cod. Meccanografico CTIC84200B Cod. IPA istsc_ctic84200b Cod. Fiscale 80008070874 Cod. Univoco UFLNJH
P.E.O .ctic84200b@istruzione.it P.E.C. comprensivomarconi@pec.it Sito Web www.marconiscuola.edu.it

CIRCOLARE N. 223 A.S. 2023/2024

Paternò, 07 febbraio 2024

AI GENITORI
AI DOCENTI
AI COORDINATORI
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
ALBO ON LINE

OGGETTO: Vigilanza sull'obbligo di istruzione ex art.114 del D.lgs. n.297 del 1994, novellato dal D.L. n.123 del 2023 concernente "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché alla sicurezza dei minori in ambito digitale".

Com'è noto l'art.12 del D.L. n.123 del 2023 (cd. Decreto Caivano), convertito in Legge n.159 del 2023 ha novellato l'art.114 del D.lgs. n.297 del 1994, riguardante la vigilanza sull'obbligo di istruzione.

Segnatamente, l'art.12 del decreto mette in capo al Dirigente Scolastico e al Sindaco la responsabilità di vigilare sull'adempimento di tale obbligo.

Soggetti responsabili

Nello specifico i commi 1 e 2 dell'articolo 114 prevedono le seguenti disposizioni:

- il primo soggetto responsabile della vigilanza sul rispetto dell'obbligo di istruzione è il Sindaco che avvalendosi dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'[articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale](#), di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
- il secondo soggetto è il Dirigente Scolastico che trasmette al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'[articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Giustificazione delle assenze

È inoltre compito del Dirigente Scolastico verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Frequenza obbligatoria per la scuola dell'obbligo

In riferimento alla frequenza obbligatoria, si ricorda che per la scuola dell'obbligo, ai fini della validità dell'anno scolastico, per il calcolo dei tre quarti della presenza richiesta si considera l'orario annuale curricolare e obbligatorio tenendo presente che il calcolo va determinato non sulla base dei giorni complessivi, ma sulle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo, *“monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado (...). Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (art.5 comma 1 D.Lgs. n.62 del 2017).*

La validità dell'anno scolastico è dunque garantita non scendendo al di sotto dei $\frac{3}{4}$ delle ore di presenza richiesta.

Sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale

Il mancato adempimento dell'obbligo di istruzione comporta delle conseguenze penali; l'articolo 12 interviene infatti anche sul codice penale, integrato dall'art.570-ter *“Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori”* con **reclusione fino a due anni**, nonché **sull'assegno di inclusione** stabilendo quanto segue: *“non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione”*.

Monitoraggio delle assenze

Infine, facendo seguito a quanto sopra riportato, allo scopo di prevenire casi di dispersione scolastica, si invitano i Sig.ri coordinatori a monitorare le assenze e a darne tempestivamente comunicazione alla scrivente per gli adempimenti di competenza.

Si confida, come sempre, in una fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Santa Russo

